

pagare vn' annenda di 2000 zecchini al publico, che almeno profitta della loro disubidienza; e d'assentarsi per due anni dal Gran Consiglio, e dal Broglio? Il che è vna specie d'esiglio.

VI E vietato di rallegrarsi co' i nuouieletti in qualche carica della loro elezione; per i suellere l'adulazione, ordinaria in simili incontri, e vattenere i Nobili nella modestia decente à Cittadini di Republica. La legge eccetiva il Doge, ed i Procuratori di San Marco per lo gran merito di queglii, che arrivavano à queste due dignità eminenti.

VII Quegli, che possiedono qualche carica sì nella Città, conce fuori non ponno deporre le loro cariche, quantunque abbino fatto il loro tempo, che il Gran Consiglio non abbi in prima dato loro vn successore. Non ponno parimente assentarsi dalla Città, ne dagli altri luoghi, dove sono impiegati, senza della Signoria che non la concede loro senza buoni motivi. Di maniera che il servizio publico non è quasi mai interrotto. Non